



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Allegato C (v. art. 8 e art. 9)

Oltre a quanto disposto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dai DD.MM. 16 marzo 2007, le Università, in relazione a quanto previsto dall'art 8 del presente decreto, rendono disponibili nel RAD, per le proposte di cui al comma 1, lettere *a.* e *b.*, del medesimo articolo:

- le motivazioni che stanno alla base della progettata trasformazione e dell'eventuale accorpamento di corsi già inseriti (lettera *a.*), ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione (lettera *b.*);
- in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dei DD.MM. 16 marzo 2007, i risultati di apprendimento attesi, secondo i descrittori di Dublino, e gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- una breve sintesi del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, per le proposte di cui alla lettera *b.*;
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d'Ateneo, per le proposte di cui alle lettere *a.* e *b.*. In particolare, il Nucleo si pronuncia, in questa fase, sulla corretta progettazione di tali proposte, sulla adeguatezza e compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture destinabili dall'Ateneo al riguardo, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009).

Le Università definiscono la progettazione dei corsi di studio con congruo anticipo, per consentire ai Comitati regionali di coordinamento e ai Nuclei di valutazione di predisporre il loro parere e la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei corsi di studio nel RAD, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto, le Università rendono disponibili, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, le seguenti informazioni:

- i dati necessari allo svolgimento della verifica complessiva del possesso dei requisiti necessari di cui all'Allegato B con la procedura informatizzata definita nella sezione Pre-Off.F. Il Ministero fornisce alle Università le indicazioni operative necessarie a tale riguardo;
- l'indicazione dei corsi attivati senza il possesso iniziale dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, e dell'adozione da parte del Rettore del piano di raggiungimento, nei tempi previsti, dei predetti requisiti;
- breve sintesi della relazione dei Nuclei di valutazione in ordine al possesso dei requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Le Università completano la verifica del possesso dei requisiti complessivi nella Pre-Off.F con congruo anticipo, per consentire ai Nuclei di valutazione di predisporre la loro relazione, ai fini dell'inserimento (da parte delle Università) dei corsi di studio nella Off.F, entro il termine di cui all'art. 9.